



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-03062 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 316 del 02 luglio 2024)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, il deputato Ascari, traendo spunto dall'aggressione subita da una giornalista della rete locale TVA Vicenza mentre svolgeva un servizio giornalistico e dalla successiva richiesta di archiviazione dell'episodio denunciato, avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, che a dire dell'interrogante potrebbe costituire *“un pericoloso precedente, legittimando implicitamente minacce e intimidazioni nei confronti dei giornalisti impegnati in attività di cronaca in aree socialmente problematiche”*, solleva specifici quesiti in ordine alle iniziative che si intendano intraprendere *“per garantire una protezione efficace ai giornalisti che operano in aree ad alto rischio [...]”*, ad *“iniziative normative in materia di reati contro la persona, per rafforzare le tutele con particolare riferimento alle minacce rivolte ai giornalisti durante lo svolgimento della loro attività professionale”* nonché a *“programmi di formazione specifici per le forze dell'ordine, al fine di migliorare la prevenzione e la gestione delle situazioni di rischio in cui possono trovarsi i giornalisti durante lo svolgimento del loro lavoro”*.

Sulla specifica vicenda giudiziaria, con nota del 15 luglio u.s., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, opportunamente interpellata dall'articolazione interna del Ministero, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente di seguito.

“Riscontro la richiesta di informazioni indicata in oggetto per rappresentare quanto segue:

- il 7 ottobre 2023 M.M. denunciava alla Questura di Vicenza di essere stata oggetto di minacce da parte di una persona mentre eseguiva un servizio giornalistico per l'emittente televisiva TVA nel parco pubblico di Campo Marzo; [...] in base alle riprese video eseguite dalla M. l'uomo veniva identificato dal personale della Sezione Volanti, prontamente intervenuta sul posto, nel cittadino pakistano I.U.;*
- il procedimento nei confronti dell' I. era iscritto al n. [...] r.g. mod. 21 della Procura di Vicenza; il 29 dicembre 2023 il sostituto [...] formulava richiesta di archiviazione sul presupposto che gli elementi acquisiti non consentissero di formulare una ragionevole previsione di condanna (" ... appare necessario contestualizzare il comportamento dell' indagato, al luogo - contesto assai noto per la frequentazione di spacciatori e tossicodipendenti -, alle proprie condizioni psicofisiche ed alla propria condizione sociale. È quindi evidente che in un luogo socialmente così complicato, l'utilizzo di una telecamera possa innescare reazioni incontrollate che fanno dubitare della sussistenza dell'elemento psicologico del reato");*
- è stato dato avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, ai sensi dell'art. 408 c.p.p.; allo stato non risulta proposta opposizione né vi è prova dell'avvenuta notifica dell'avviso”.*

Il procedimento penale è ancora *sub iudice* e non definito con provvedimento del G.I.P..

Dalle notizie comunicate dalla Prefettura di Vicenza emerge, inoltre, che l'aggressore è un cittadino pakistano entrato nel territorio nazionale in data 5.2.2009, attraverso la frontiera aeroportuale di Milano/Malpensa, come lavoratore subordinato nell'ambito delle quote di cui al decreto flussi per il 2006.

Il predetto, dopo aver fatto regolare ingresso in Italia, ha richiesto e ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e ha soggiornato sul territorio nazionale in stato di regolarità fino al 29.4.2021 (data di scadenza dell'ultimo titolo di soggiorno) per essere stato poi destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 (di seguito TUI),

datato 23.06.2022.

In seguito all'episodio di aggressione in danno della giornalista, lo straniero, in esecuzione del provvedimento di trattenimento ex art 14 TUI emesso dal Questore di Vicenza, è stato collocato presso il CPR di Macomer (NU), da cui è stato dimesso in data 17.11.2023, in quanto il Giudice del Tribunale di Cagliari, competente sull'istanza di protezione internazionale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel frattempo presentata dall'espellendo, non ha provveduto alla convalida del provvedimento restrittivo emesso dal Questore di Nuoro.

L'interessato, successivamente alla dimissione dal CPR, si è reso irreperibile sul territorio nazionale; la domanda di protezione internazionale esaminata con procedura accelerata è stata pertanto rigettata dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari.

Questa la vicenda giudiziaria, si evidenzia che dei fatti oggetto di interrogazione risulta pienamente investita l'Autorità giudiziaria, che ha già conferito le più opportune deleghe di indagine; lo scrutinio e la valutazione giuridica, *sub specie iuris*, dell'evento in parola restano quindi demandati alle competenze della magistratura.

Ciò posto, è dovere di uno Stato democratico tutelare la sicurezza dei giornalisti, predisponendo un solido sistema di garanzie per consentire ai giornalisti e ai professionisti dei media di svolgere il loro compito fondamentale «sul campo».

La legislazione attualmente vigente si rivela adeguata a garantire loro il diritto all'integrità della persona, il diritto alla libertà e alla sicurezza e il diritto alla non discriminazione, fornendo una tempestiva ed efficace protezione individuale ai giornalisti e agli altri professionisti dei media, la cui sicurezza sia minacciata dal rischio di minacce e attacchi fisici, con una decisa azione di contrasto, in sede penale, delle aggressioni e molestie, fisiche e verbali, aggravate se commesse durante le manifestazioni, dei danneggiamenti alle attrezzature, delle intimidazioni e minacce anche via web, soprattutto con i social media, con la previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

All'azione repressiva si affianca una costante azione di prevenzione messa in campo dalle Istituzioni, finalizzata a ridurre i rischi di azioni potenzialmente

ingiustificate o sproporzionate e ad assicurare ai giornalisti una protezione efficace da parte delle forze dell'ordine.

Al riguardo, è fondamentale l'azione che svolge il “Centro di coordinamento dell'attività di monitoraggio, analisi e scambio permanente di informazioni sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti”, istituito con decreto del ministro dell'Interno il 21 novembre 2017.

Presieduto dal Ministro dell'Interno e composto dal Capo della Polizia, dal presidente e dal segretario generale della Federazione Stampa Italiana e dal presidente e dal segretario generale dell'Ordine dei Giornalisti, il Centro di coordinamento, attraverso il potenziamento degli strumenti di monitoraggio e lo scambio di informazioni tra i diversi soggetti interessati, promuove approfondimenti e analisi sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti e formula proposte finalizzate alla individuazione di mirate strategie di prevenzione e contrasto.

Grazie a questa azione trasversale e di leale cooperazione tra le istituzioni, le forze di polizia e i rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa, risultano in calo gli atti intimidatori nei confronti dei giornalisti, come emerge dai dati pubblicati nell'ultimo rapporto del Centro di coordinamento, realizzato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione centrale della Polizia Criminale: sono stati 26 gli episodi di intimidazioni perpetrati nei confronti dei giornalisti nel primo trimestre del 2024 (in calo del 7,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023, quando i casi registrati erano stati 28), 14 dei quali riferibili a contesti politico/sociali e 12 ad altri contesti; quanto al *modus operandi*, le intimidazioni via web risultano 8, al pari dei danneggiamenti, le scritte ingiuriose/minacciose 4, al pari delle minacce verbali (4 episodi).

Pur a fronte della tendenza decrescente appena illustrata, resta alta l'attenzione del Governo sul fenomeno, che non soltanto danneggia i singoli, ma colpisce al cuore il principio della libertà di stampa, garantita dalla Costituzione tra i presidi del sistema democratico.

Volge proprio in questa direzione il disegno di legge A. S. n. 466, attualmente all'esame del Parlamento, recante “*Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.*

70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato”, teso a rafforzare la libertà e il pluralismo dei media.

Stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, con l’approvazione, nelle more, della Direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), il Governo ha ritenuto opportuno un supplemento di approfondimento tecnico, al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, della libertà di manifestazione di pensiero e del principio di non colpevolezza.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell’interrogazione](#)